



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SASSARI**

Il Giudice, Dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia civile iscritta al n. 4000 7 del R.G.A.C. per l'anno 2016 9 e promossa da

[REDACTED] S.N.C. (C.F. [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] domiciliati presso l'avvocato SORGENTONE  
ANDREA SRGNDR70A24C632F

**ATTORI**

**CONTRO**

[REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA P.SSA JOLANDA 57 07100 SASSARI presso il difensore avv. [REDACTED]

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** accertamento negativo contratti bancari.

All'udienza del 8.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Per gli attori:**

- 1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna della copia dei contratti di apertura del c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;
- 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute.
- 4) accertare e dichiarare il saldo del c/c 18086 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge;
- 5) ovvero, laddove dalla consegna della documentazione bancaria o dall'ottemperanza all'ordine di esibizione emergesse che il conto oggetto di domanda risulti estinto, accertare e dichiarare il saldo al

momento della chiusura, con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente versate;

6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

**Per il convenuto:**

Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché totalmente generica e/o totalmente infondata in fatto e in diritto;

In ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione di eventuali somme che dovessero emergere in corso di causa a favore del correntista in ragione della natura solutoria dei versamenti compiuti;

Con vittoria di spese e compensi

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

MASSIMO SERVIZI INFORMATICI SNC, FABIO BISACCI,

RAFFAELE COSTA, EMILIANO GIUSEPPE, VINCENTO ORRÒ,

convenivano in giudizio [redacted] (in seguito [redacted]) e chiedevano l'accertamento negativo del saldo del contratto di conto corrente in essere con la società.

A sostegno della propria domanda allegavano di aver stipulato un contratto di conto corrente bancario in data 14.1.1993 e di non ricordare se il contratto era stato stipulato in forma scritta.

Deducevano di aver richiesto alla banca copia del contratto e lamentavano che la banca non aveva riscontrato la richiesta.

Sostenevano che l'onere della prova in ordine all'effettiva esistenza di un contratto scritto e, in generale, della pattuizione di valide clausole contrattuali incombeva sulla banca.

Sostenevano che il saldo negativo rilevato dalla banca non era corretto e che era stato determinato addebitando interessi illegittimi in quanto anatocistici e in violazione delle norme in tema di usura.

Lamentavano inoltre che erano stati addebitati costi in forza di commissioni di massimo scoperto mai pattuite.

Chiedevano che venisse ordinata alla banca l'esibizione dei contratti (di conto corrente e apertura di credito) e che venisse rideterminato il saldo dovuto con l'esclusione dei costi addebitati illegittimamente.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] e contestava l'avversa domanda con riferimento all'onere della prova, sostenendo che la domanda era stata proposta dai correntisti che avevano l'onere di provare i fatti posti a base delle pretese dedotte in giudizio e dunque dovevano provare l'esistenza di un contratto.

Rilevava che il conto corrente aperto nel 1993 era stato estinto nel 2015.

Sosteneva la legittimità delle pattuizioni contrattuali relative all'anatocismo allegando che nel 1993, al momento della stipulazione, la pattuizione era legittima, come quella relativa alle commissioni di massimo scoperto.

Infine, con riferimento all'usura, precisava che il superamento del tasso soglia doveva essere verificato al momento della stipula del contratto, e non successivamente, e sosteneva che, al momento della sottoscrizione, nessuna usura era esistente.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Con le memorie ex art 183 co VI cpc gli attori introducevano una nuova domanda, conseguente alla difesa del convenuto che aveva sostenuto l'intervenuta chiusura del conto corrente, e chiedevano la restituzione delle somme indebitamente percepite in forza delle clausole nulle.

L'opposta contestava l'inammissibilità della nuova domanda.

### **In diritto**

E' necessario premettere che agli atti non sono stati prodotti i contratti posti a base della domanda (contratto di conto corrente, apertura credito, affidamento);

che la banca allega che il contratto di conto corrente è stato chiuso il 31.7.2015 e deposita estratto finale con saldo negativo di euro 27.499,67.

Si deve inoltre osservare che, mentre con l'atto introduttivo gli attori aveva chiesto l'accertamento negativo del saldo, con le memorie ex art 183 n1 cpc, hanno introdotto la nuova domanda di ripetizione di indebiti, subordinata all'accertamento dell'intervenuta chiusura del conto corrente.

Sarà opportuno dunque verificare il petitum e, in particolare, accertare se la domanda nuova sia ammissibile.

\*\*\*

**Ammissibilità della domanda di restituzione dei pagamenti indebiti** formulata dagli attori in sede di prima memoria ex art 183 cpc.

All'udienza dell'8.10.2020 gli attori hanno concluso (richiamando le conclusioni di cui alle memorie ex art 183 n1 cpc) chiedendo il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto in atti (del gennaio 2015) e chiedendo *“laddove dalla consegna della documentazione bancaria o dall'ottemperanza all'ordine di esibizione emergesse che il conto oggetto di domanda risulti estinto, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura, con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente versate”*.

Il convenuto eccepisce la tardività ed inammissibilità della nuova domanda.

L'eccezione di inammissibilità della domanda è infondata e non può trovare accoglimento.

Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. *“è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”*. (Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18546).

Per contro non può essere ammessa la nuova domanda ove comporti un mutamento della "causa petendi" *“che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. Si ha “mutatio libelli” quando, come nella specie, la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio”* (Cassazione civile sez. lav., 22/06/2020, n.12195).

Sempre nel medesimo senso la Suprema Corte ha stabilito che *“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.”* (Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22404)

Nel caso in esame gli attori hanno contestato la nullità del contratto per difetto di forma ed hanno chiesto l'accertamento in rettifica del saldo conto, con l'atto introduttivo, e, a fronte delle difese del convenuto, che ha eccepito la chiusura del conto corrente, hanno introdotto la domanda di ripetizione, in subordine all'accoglimento della domanda di accertamento della chiusura del conto.

Ritenuto che la vicenda sostanziale dedotta sia la medesima (nullità contrattuale), in applicazione dei principi esposti si deve ritenere che la domanda nuova di indebito arricchimento sia ammissibile e che vada esaminata nel merito.

### **Sull'onere della prova**

Definito il petitum si dovrà verificare se le domande sono fondate e, considerato che i contratti contestati non sono stati prodotti, e che dovevano pacificamente essere redatti in forma scritta, si dovrà verificare su quale parte incomba l'onere della prova.

Al fine di accertare su chi incombe l'onere della prova è necessario accertare quale sia la domanda proposta dagli attori.

Come già detto, in sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno confermato le conclusioni di cui alla memoria ex art 183 n1 cpc rinunciando alle domande in tema di usura.

Al punto 6 delle conclusioni gli attori chiedono l'accertamento con rettifica del saldo risultante dall'ultimo estratto conto in atti (cioè quello del gennaio 2015) ed al punto 7 gli attori chiedono che, nel caso venga accertata l'estinzione del contratto, previo accertamento del saldo finale effettivo la banca sia condannata alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Come già detto la banca, con la comparsa di costituzione, ha dedotto che il conto corrente era stato estinto nel luglio 2015 ed ha prodotto il saldo finale.

Gli attori non hanno contestato la produzione detta che chiaramente evidenzia l'estinzione del rapporto oggetto del presente giudizio, per l'effetto deve ritenersi accertato che il c/c 432/18086 acceso il 14.1.1993 sia stato estinto il 13.7.2015.

Dalle precedenti considerazioni discende che la domanda da esaminare è quella di cui al punto 7, di ripetizione di indebito, oltre che le domande di cui ai punti 1,2 e 3.

In relazione alle domande 1-3 si può sostenere che, avendo ad oggetto un mero accertamento negativo in ordine alla regolarità degli addebiti, con particolare riferimento agli interessi ultralegali, anatocistici ed all'addebito di costi in forza di commissioni di massimo scoperto, che richiedono la pattuizione scritta per legge, il correntista che si limiti a contestare l'illegittimità degli addebiti per vizio di forma non è onerato della produzione del contratto.

Spetterà alla banca convenuta provare il fatto contrario a quello (negativo) dedotto dagli attori e cioè spetterà alla banca provare che il contratto scritto era stato stipulato e ciò potrà fare con la produzione del relativo documento.

In altri termini in caso di accertamento negativo del credito per vizio di forma della pattuizione, *“il correntista può certamente limitarsi ad*



*allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (che peraltro assume, in alcuni casi, essere inesistente). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione”(Trib Napoli sez. II, 22/07/2020, n.5222).*

In applicazione del medesimo principio in tema di onere probatorio, anche in mancanza della produzione del contratto e della serie continua degli estratti conto, poteva essere disposta la consulenza tecnica per la rideterminazione del saldo con applicazione del tasso legale e tenuto conto delle sole operazioni riportate negli estratti conto prodotti (Cass. n. 20693/16; Cass. n. 21597/13; Cass. n. 21466/13, Cass. n. 5091/16).

Si deve concludere che gli interessi ultralegali, anatocistici, le commissioni e spese addebitati in forza del contratto di conto corrente, stante la mancata prova della esistenza di una pattuizione scritta, devono ritenersi nulli e, di conseguenza, deve ritenersi errato il loro addebito nel conto corrente da parte della banca.

Quanto alla domanda di condanna alla consegna dei contratti e degli estratti conto (conclusione n 2 ), si deve ribadire quanto già rilevato dal giudice nell'ordinanza istruttoria con cui è stata respinta l'istanza di esibizione.

La domanda di condanna alla consegna dei documenti infatti può essere accolta solo ove sia la prova dell'esistenza del contratto scritto e del possesso da parte della banca.

Poiché nel caso in esame gli stessi attori non allegano di aver sottoscritto il contratto e ne chiedono la consegna “ove esistenti” si deve concludere che la domanda non può trovare accoglimento.

Né il rifiuto della consegna da parte della banca può integrare violazione dei principi in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto, non potendo imporsi alla banca la consegna di un documento di cui è incerta la stessa esistenza.

La domanda di condanna alla consegna dunque deve essere respinta.

### **Restituzione di indebito**

Infine quanto alla domanda di restituzione di indebito si osserva che, in tanto il diritto di credito può essere riconosciuto, in quanto il correntista provi il quantum della propria pretesa.

In applicazione dei generali principi in tema di prova del diritto di credito ex art 2033 cc il correntista sarà tenuto a provare i pagamenti illegittimi e la mancanza di una valida causa debendi.

Se il mancato deposito del contratto dimostra che alcune voci sono state addebitate illegittimamente, gli attori dovevano anche provare *“l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”* (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7895).

Né si può ritenere che la banca, convenuta nella domanda di accertamento e condanna alla restituzione di indebito, fosse onerata della produzione della serie continua degli estratti conto, poiché tale onere può essere riconosciuto solo quando sia la banca ad agire per chiedere il pagamento di somme dovute.

Considerato che nel presente giudizio non sono stati prodotti tutti gli estratti conto relativi al rapporto, e che dunque non è possibile accertare il credito per le somme addebitate sine causa, la domanda deve essere rigettata.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;

accertato l'illegittimo addebito delle somme per interessi ultralegali, anatocistici e per commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritte,

accertata l'estinzione del contratto di conto corrente, rigetta la domanda di restituzione di indebito.

Rigetta la domanda di condanna alla consegna dei documenti.

Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:

valore indeterminabile complessità bassa

Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.620,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.147,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.720,00

Fase decisionale, valore medio: € 2.767,00

Compenso tabellare (valori medi) € 7.254,00 oltre spese anche generali al 15% Iva e cpa come per legge.

Pone le spese della consulenza definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.

Sassari li 20/02/2021 .

IL GIUDICE

Dott.ssa G. M. Mossa

IL CANCELLIERE